RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 7

Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita' di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche. Lo statuto dell'Unioncamere e' deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere e' rappresentata da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per quanto riguarda il personale dell'Unioncamere.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1994, non più in vigore dal 12 marzo 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Estremi	Legge 29 dicembre 1993, n. 580
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-delle-camere-di-commercio-industria-artigianato-e/art-7-unione-italiana-delle-camere-di-commercio-industria-artigianato-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it